

DCO 338/2016/R/GAS

**Servizi di ultima istanza nel settore del
gas naturale - interventi propedeutici
all'individuazione dei fornitori dei
servizi, a partire dal 1° ottobre 2016**

Osservazioni Anigas

Milano, 19 luglio 2016

PREMESSA

Con il presente documento Anigas esprime le proprie osservazioni al DCO 338/2016/R/GAS (di seguito DCO), con cui l'Autorità illustra i suoi orientamenti per definire le procedure ad evidenza pubblica volte all'individuazione dei fornitori dei Servizi di Ultima Istanza (SUI) dal 1° ottobre 2016 e allo stesso tempo modificare la relativa disciplina, di cui al Titolo IV del TIVG.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Procedure ad evidenza pubblica

a) Durata del periodo di assegnazione

La definizione *ex ante* di una data certa di inizio e fine dei servizi oggetto di procedure ad evidenza pubblica, rappresenta per gli operatori un elemento fondamentale per valutare l'eventuale partecipazione alle stesse. Parimenti importante il mantenimento:

- dello stesso riferimento di prezzo, il servizio di tutela gas su cui costruire l'offerta in sede di gara (beta e gamma) e in caso di aggiudicazione utilizzare per l'intera durata del servizio come base delle condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti.
- dello stesso scenario di mercato, per consentire una stima dei volumi di impiego e quindi permettere agli operatori di presentare un'offerta in termini di quantitativi di gas da rendere disponibile per l'intera durata del servizio.

Pertanto nell'attuale contesto di incertezza legato all'iter di approvazione del DDL Concorrenza, in un'ottica cautelativa al fine di garantire agli operatori regole chiare, si ritiene che la durata della prossima asta debba essere fissata in continuità con l'attuale, valutando eventuali modifiche che ne anticipino la scadenza, qualora la stessa fine dei regimi di tutela venga anticipata rispetto la durata dell'anno termico.

Q1. Si ritiene che la fissazione di un periodo di assegnazione dei SUI che faccia riferimento all'anno solare possa generare potenziali criticità? Per quali motivi?

Per quanto riguarda la durata delle successive assegnazioni, in una situazione quindi a "regime"- non più legata a un contesto incerto sia dal punto di vista delle regole che di configurazione del mercato - si ritiene opportuno rimandare le valutazioni sulla possibile adozione dell'anno solare, tenuto conto delle possibili ricadute in termini di capacità di fornitura, che tradizionalmente seguono logiche legate all'anno termico, nonché evitare la sovrapposizione con le aste previste per il mercato elettrico.

b) Individuazione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi

Q2. Quale modalità di determinazione delle aree geografiche si ritiene persegua maggiormente gli obiettivi indicati dall'Autorità?

Q3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di condizionare l'ammissione delle offerte relative ad una singola area geografica alla presentazione di offerte anche per almeno un'altra area dello stesso ambito tariffario? Se no, per quali motivi?

Dal momento che la metodologia alternativa di definizione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi non è stata declinata in proposte specifiche e non si ravvisano tempi congrui per opportuni approfondimenti, si preferisce mantenere l'attuale configurazione territoriale che prevede 8 Aree di prelievo, attraverso lo spaccettamento in 3 segmenti dell'ambito Nord Orientale della tariffa obbligatoria di distribuzione (Lombardia/ Trentino Alto Adige+Veneto/ Friuli ed Emilia).

c) Requisiti di ammissione

Q4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'integrazione dei requisiti di ammissione alle procedure per l'individuazione dei SUI? Se no, per quali motivi?

Si condivide la proposta che per una maggiore garanzia di affidabilità degli esercenti assegnatari, esclude a monte – in sede di domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – chi nell'ultimo anno è stato oggetto di risoluzione del contratto di trasporto o di distribuzione.

d) Informazioni atte a favorire la partecipazione alle procedure

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle informazioni da mettere a disposizione dei potenziali partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica?

Q6. Si ritiene opportuno prevedere ulteriori informazioni?

Si condivide l'orientamento che consente ai partecipanti alla gara di aver contezza della dimensione storica del servizio erogato e della miglior stima del numero di PdR e volumi che saranno attivati all'inizio del nuovo periodo di assegnazione.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i dati richiesti contengono un grado di dettaglio elevato, la tempistica messa a disposizione nella proposta dell'Autorità potrebbe non consentire l'estrazione completa di tali dati. Per tali ragioni riteniamo sufficiente rendere disponibili i dati relativi ad una situazione aggiornata al 30 giugno 2016, senza prevedere estrazioni anticipate sull'ultimo trimestre di fornitura.

Proponiamo quindi che sia i FUI uscenti e sia gli FDD uscenti con la tempistica indicata in consultazione, integrino i dati già forniti trimestralmente nel corso del periodo di fornitura, con i dati relativi a:

- numero di richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità
- numero medio di mesi di permanenza nel servizio, con riferimento al periodo 1.10.2014-30.6.2016.

Modifiche e integrazioni alla vigente regolazione

Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla riduzione, in futuro, delle tempistiche di attivazione e di cessazione dei SUI? Se no per quali motivi?

Sebbene sia condivisibile il principio di riduzione delle attuali tempistiche di attivazione e cessazione dei SUI, che auspicabilmente dovrebbe essere esteso anche ad altri processi, si ritiene necessario valutare attentamente un intervento in futuro in tal senso, in quanto occorrerebbe armonizzare l'intero quadro di regole e procedure che impattano sull'intera filiera gas, ad es. in relazione allo *switching* e al *settlement*.

Interventi sulle condizioni di erogazione dei servizi

Q8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento delle condizioni non economiche del servizio sopra descritte? Se no per quali motivi?

Con riferimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali da parte dei distributori nel caso di attivazione dei servizi per motivi diversi dalla morosità di cui all'art.41.2 del TIVG si rileva la necessità di modificare il termine attualmente previsto per l'invio della comunicazione (15° lavorativo del mese M-1) in "entro 2gg lavorativi dall'invio della comunicazione dell'attivazione (8° giorno lavorativo successivo al 10° solare del mese M-1)" in quanto in alcuni mesi può presentarsi palese incongruenza tra la data di comunicazione di attivazione SUI con decorrenza mese M (8° giorno lavorativo successivo al 10° solare del mese M-1) e l'attuale termine di invio dell'informativa ai clienti non morosi.

Q9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla nuova formulazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai SUI?

In linea generale si condivide l'intenzione di fornire al cliente un segnale di prezzo più forte che ne incentivi l'uscita. Tuttavia, si ritiene che non debba essere modificato l'attuale sistema tariffario al fine di non determinare ulteriori complessità rispetto a quelle già oggi gestite. A tal proposito in un'ottica di semplificazione e maggiore efficacia dell'attuale meccanismo si propone quanto indicato nella prima tabella per il Fui e quanto indicato nella seconda tabella per il SDD.

Tipologia clienti	Condizioni economiche applicate		
	Mesi 1,2,3	Mesi 4,5,6	Mesi 7,8,9, etc..
Ambito FUI			
Domestici e Condomini sotto 200 mila	Condizioni tutela	Condizioni di tutela + beta (+INAUI se SPL)	
Usi diversi sotto 50 mila + SPL	Condizioni di tutela + beta (+INAUI se SPL)		

Tipologia clienti	Condizioni economiche applicate		
	Mesi 1,2,3	Mesi 4,5,6	Mesi 7,8,9, etc..
Ambito Default			
0=PdR disalimentabili che risultano privi di un fornitore per cause diverse dalla morosità o dipendenti dalla loro volontà: 3=PDR senza fornitore per risoluzione del contratto di distribuzione (Art. 26bis Del N° 138/04)	Condizioni tutela + gamma		Condizioni tutela + 130% gamma
1=PdR morosi per cui non è possibile tecnicamente ed economicamente interrompere il punto	Condizioni di tutela + gamma +INAUI		Condizioni di tutela + 130% * gamma +INAUI
2=PdR morosi non disalimentabili per cui non è stato possibile attivare il FUI	Condizioni di tutela + beta +INAUI		Condizioni di tutela + 130% * beta +INAUI

In particolare per il FUI, per i clienti domestici si propone nei primi tre mesi della fornitura di scontare l'intero parametro beta, che poi verrebbe applicato dal quarto mese in poi, mentre per le altre tipologie di clienti che non necessitano di particolari forme di tutela in quanto si riterrebbero già "capacitati" si chiede di mantenere l'applicazione fin da subito dell'intero ammontare di beta (più INAU per i servizi di pubblica utilità)

Per ciò che riguarda il SDD, l'attuale sistema tariffario risulta già penalizzante per il cliente. A tal proposito, nell'ottica di disincentivare ulteriormente la permanenza del cliente in tale servizio, si propone pertanto di mantenere quanto già oggi previsto per l'applicazione del gamma – decorrenza dal primo giorno di attivazione della fornitura nel SDD – aumentandolo a partire dal settimo mese di permanenza nel servizio di una percentuale anche più rilevante rispetto a quella indicata nel documento. In merito all'applicazione dell'INAUI si condivide l'applicazione solo ai casi di morosità e si propone, al fine di semplificare il processo, di far decorrere tale applicazione a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta di distacco piuttosto che dalla data di richiesta.

In base alle considerazioni sopra riportate, si ritiene condivisibile la proposta dall'Autorità in merito al meccanismo di perequazione volto a garantire la corretta determinazione dei ricavi degli esercenti in base al parametro offerto in gara. In base a tale meccanismo potranno essere garantiti anche i mancati ricavi degli FD_D qualora vengano inviate erroneamente richieste di attivazione al SD_D , relative a forniture appartenenti al perimetro FUI e pertanto fatturato dall' FD_D alle condizioni FUI

Si auspica inoltre un aggiornamento al rialzo dell'entità del corrispettivo a copertura almeno parziale degli oneri morosità (INAUI), tenendo conto delle info rese disponibili dalla serie storica delle istanze di partecipazione ai meccanismi di reintegrazione della morosità FUI (per i SPL) e FDD.

Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'incremento della frequenza di fatturazione nell'ambito dei SUI?

Al fine di rendere maggiormente efficace il segnale di prezzo si comprende l'intenzione di intervenire sui contenuti delle informazioni e sui tempi della prima fatturazione dei SUI, prevedendo di:

- fornire al cliente un prospetto di sintesi sulle condizioni applicate con il passare del tempo;
- incrementare la frequenza di fatturazione che si propone avvenga per entrambi i servizi con cadenza almeno trimestrale prevedendo tuttavia una scadenza di 6 mesi per l'emissione della prima fattura; ciò, non solo in coerenza con la proposta dello scaglionamento temporale sopra esposta, per evitare quindi ipotesi di fatturazione mista, ma anche per permettere al cliente di avere il tempo di ricevere le comunicazioni dei fornitori e capacitarsi sulla sussistenza dei SUI.

Iniziative giudiziarie previste in caso di mancata disalimentazione dei PdR forniti in default

Q10 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abolizione dell'obbligo per le imprese di distribuzione di eseguire le iniziative giudiziarie con riferimento ai punti di riconsegna attivati nell'ambito dell'SdD Distribuzione per motivi diversi dalla morosità che, decorsi 5 mesi di fornitura non è possibile chiudere ed interrompere? Se no, per quali motivi?

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'integrazione della regolazione con riferimento ai casi di presentazione di richieste di chiusura dei punti di riconsegna per motivi diversi dalla morosità e successivi passaggi

Si condivide pienamente l'intenzione di escludere l'obbligo di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie finalizzate alla disalimentazione del punto, non solo nelle situazioni di permanenza oltre i 6 mesi nel servizio per clienti non morosi, ma anche in caso di perdita dello status di moroso per revoca delle richieste di interruzione da parte del precedente venditore (art. 35 ter e quater TIVG).

Inoltre si ritiene che non solo le iniziative giudiziarie ma anche il mantenimento delle attuali previsioni di chiusura del punto, potrebbero essere più onerose rispetto al potenziale costo per il sistema qualora l'erogazione del servizio continuasse per oltre 5 mesi senza che il cliente risultasse moroso. Tale ipotesi necessiterebbe infatti di una disciplina *ad hoc*, da gestire separatamente ai tradizionali interventi di chiusura /interruzione, a nostro avviso risulterebbe residuale in quanto l'applicazione delle condizioni economiche proposte si ritengono sufficienti a incentivare l'uscita dei PdR non morosi dal servizio di default. Pertanto si chiede di non mantenere le attuali previsioni di chiusura del PdR.

Q12 Si condivide l'orientamento di non incrementare le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta attualmente a fornire al potenziale venditore entrante, in caso di richiesta di accesso per sostituzione riferita ad un punto fornito nell'ambito dell'FDD, senza pertanto esplicitare le informazioni relative alle cause di attivazione dell'FDD?

Si condivide l'intenzione dell'Autorità di non incrementare le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta attualmente a fornire al potenziale venditore entrante in caso di richiesta di *switching* su un PdR fornito in *default*, oggetto quindi di cessione del credito (art. 39 ter TIVG). Tuttavia si rileva l'urgenza di standardizzare i flussi informativi relativi alle richieste di switch e attivazione, al fine di rendere più fluidi ed efficienti tali processi, con contestuale definizione di una tassonomia di casistiche e relative regole di compilazione. Ciò anche al fine di evitare dubbi interpretativi da parte degli operatori con conseguenti effetti negativi sulla gestione delle richieste in merito alla cessione del credito del FDD.

Completamento della disciplina della voltura gas

Q11. Si condivide l'orientamento relativo alle modalità di accesso al FUI in caso di rifiuto della voltura da parte della controparte commerciale?

Q12. Si condivide l'orientamento relativo all'attivazione del FUI con riferimento al nuovo cliente finale, qualora ne abbia diritto, in caso di recesso dal contratto di fornitura da parte della precedente controparte commerciale?

Q13. Si condivide l'orientamento relativo alla acquisizione e alla comunicazione al FUI dei dati riferiti al nuovo cliente finale?

Si ritiene che le due proposte di cui al par. 4.28 possano essere implementate in via complementare e non alternativa.

La richiesta spontanea del nuovo cliente al FUI - secondo le tempistiche e le modalità già previste per la voltura ai sensi del Titolo IV dell'Allegato A della delibera 102/16 – dovrebbe essere infatti incentivata fornendo al cliente, nell'ambito della comunicazione da parte della precedente controparte commerciale del rifiuto alla sua richiesta di voltura, l'informazione circa la possibilità di ricorrere al FUI di quell'Area, indicandone i riferimenti, avendo però cura di rendere note le condizioni del servizio, inclusa la non applicazione delle regole di qualità commerciale della vendita.

Qualora il nuovo cliente finale non richieda una voltura ai sensi del Titolo IV dell'Allegato A alla delibera 102/16 né al FUI né ad un'altra controparte commerciale, si valuta positivamente l'attivazione d'ufficio del FUI nei confronti del nuovo cliente, in quanto tale soluzione escluderebbe di fatto la previsione dell'attivazione FUI nei confronti del vecchio cliente, rendendo tale fattispecie disciplinata all'art. 6.3 dell'Allegato A alla delibera 102/16 solo un'estrema *ratio* a chiusura del sistema.

Tuttavia si rilevano criticità in relazione alle informazioni necessarie per tale attivazione.

Ai sensi della delibera 102/16 – la controparte commerciale preesistente che rifiuta la voltura è tenuta a recuperare dal nuovo cliente le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale/PIVA/Codice fiscale straniero
- requisiti FUI

Tali informazioni sono infatti previste nelle Specifiche Tecniche dell'Acquirente Unico, pubblicate a maggio in recepimento alla delibera, sia nel flusso NVG2 "Comunicazione Risoluzione Contratto" trasmesso dall'utente della distribuzione al SII sia nel flusso ATG2 "Notifica funzionale all'attivazione dei Servizi di Ultima Istanza" inviato dal SII al distributore – qualora non intervenga una nuova attivazione contrattuale da parte del cliente finale nuovo - entro due giorni lavorativi dal termine ultimo per l'attivazione del FUI al fine di attivare i servizi di ultima istanza nei confronti del vecchio cliente.

La consultazione invece propone un'integrazione del set informativo ad avviso della scrivente non sufficiente ai fini di un'efficace attivazione.

Oltre alle info di cui sopra, il DCO infatti propone anche il Nome e Cognome/Ragione Sociale e Indirizzo di residenza o Sede Legale.

Il flusso di attivazione del FUI dunque sarebbe composto da:

- a) Codice Fiscale/PIVA/Codice fiscale straniero del nuovo cliente finale
- b) requisiti FUI del nuovo cliente finale
- c) I dati dell'anagrafica del PdR già in possesso del distributore e di sua competenza, relativi ad esempio al codice PdR, al gruppo di misura e alla pressione di fornitura;
- d) Nome Cognome/Ragione Sociale, Indirizzo di residenza/Sede Legale del nuovo cliente finale,

I dati di cui alle lettere a), b) e d) confluirebbero al distributore, attraverso il SII, dalla precedente controparte contrattuale che ha rifiutato la richiesta di voltura.

Rispetto all'attuale flusso di attivazione FUI di cui all'Appendice 3 del TIVG, in questo scenario mancherebbero principalmente una serie di informazioni di dettaglio inerenti l'anagrafica del nuovo cliente e tutti di dati relativi al Consumo Annuo, profilo di prelievo e tipologia del PdR. Informazioni che si avrebbero solamente successivamente all'attivazione del FUI in quanto quest'ultimo sarà tenuto a richiederli direttamente al nuovo cliente. Per tali casi si dovrà altresì prevedere l'esenzione dalle penali previste dal TIVG in caso di mancato invio delle informazioni (lettera c) articolo 40.1 del TIVG.)

Si ritiene pertanto che il venditore debba acquisire dal cliente richiedente la voltura un set di dati minimale indispensabile per consentire l'attivazione del servizio e svolgere tutte le attività connesse (es. la fatturazione del servizio), ovvero:

- Anagrafica Cliente
- Codice fiscale /partita IVA
- Recapito telefonico
- Indirizzo di esazione
- Tipologia del PdR
- Consumo annuo previsto e, se disponibile, profilo di prelievo standard
- Agevolazioni fiscali (IVA/imposte)

Queste informazioni (che sono specifiche del nuovo cliente) verranno inviate dalla controparte commerciale preesistente al SII, mentre le altre informazioni necessarie per l'attivazione dei SUI verranno assunte in continuità con il precedente utilizzatore (essendo caratteristiche della fornitura, più che caratteristiche personali del cliente): sarà poi il SII ad attribuire il pdr interessato ad uno dei due SUI, sulla base di tali informazioni. Nel caso in cui le informazioni legate alle caratteristiche della fornitura si modificano, per effetto dell'ingresso del nuovo cliente, così come potrebbero modificarsi per altre ragioni anche in continuità di titolarità della fornitura, potranno essere variate con una comunicazione dal cliente al titolare del SUI e anche in tal caso, posto che l'aggiornamento viene effettuato dal SUI direttamente al SII, è opportuno che quest'ultimo allinei il distributore. Inoltre, tenuto conto della peculiarità dei casi qui trattati, è opportuno che il distributore, nel momento in cui richiede l'attivazione del SUI, possa indicare all'esercente SUI, attraverso la causale di attivazione, che è occorsa un'attivazione contrattuale ai sensi del Titolo IV dell'Allegato alla delibera 102/16.

A prescindere dalle varie integrazioni informative che si renderanno necessarie si sottolinea l'urgenza di un intervento al fine di modificare i flussi definiti dalle Specifiche Tecniche AU, in base ai quali gli operatori dovranno modificare i propri sistemi informativi nei tempi previsti per l'entrata in vigore della nuova disciplina voltura.

Ciò detto è necessario inoltre far sì che a tendere anche il processo previsto per il settore elettrico debba allinearsi alle proposte per il settore gas, nell'ottica di ottimizzazione e maggior efficienza dei processi operativi.

Non si condivide invece quanto proposto al paragrafo 4.33 in quanto a nostro avviso le disposizioni dovrebbero consentire al nuovo cliente - effettivamente titolato ad occupare l'immobile - di poter acquisire la titolarità di un PdR anche qualora servito dal SdD distribuzione attraverso il passaggio a mercato libero ai sensi del titolo IV dell'allegato A alla delibera 102/16. A tal proposito, considerando che già oggi la regolazione non prevede la voltura tra i motivi possibili per l'uscita dal SDD, dovrà essere integrata tale fattispecie alle causali valide ai fini dell'ottenimento del reintegro.

Infine con riferimento all'obbligo a contrarre del FUI sia per la voltura sia le nuove attivazioni, si evidenzia la necessità che gli attuali flussi informativi inerenti la richiesta di prestazione vengano integrati con il campo "Servizi di Ultima Istanza SI/NO" in quanto l'impresa di distribuzione deve essere informata se il venditore agisce in qualità di SUI o venditore sul mercato libero.